

DIRITTO SOCIETARIO

Riduzione solo parziale del capitale a causa di perdite

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

GESTIONE DELLA “NUOVA” CRISI D’IMPRESA

[Scopri di più >](#)



È possibile che il **capitale sociale** di una società venga **ridotto solo parzialmente** a fronte di **perdite superiori al terzo** del capitale stesso? Analogamente, è possibile una **parziale copertura delle perdite** in una misura non eccedente il terzo del capitale sociale?

Questi temi sono stati oggetto di un intervento interpretativo del **Consiglio Notarile di Milano** nella **Massima n. 204** in cui si è affermato che **sino a quando non si verificano** le condizioni che rendono **obbligatoria la riduzione del capitale per perdite di ammontare superiore al terzo** – *ex articoli 2446, comma 2*, per le SpA, e *2482-bis, comma 4, cod. civ.* per le Srl - **l’assemblea dei soci ha la facoltà** di poter disporre la **riduzione del capitale sociale** andando a coprire anche **solo una parte delle perdite**, sia qualora questa parziale copertura conduca la perdita residua **al di sotto del terzo** del capitale, e sia qualora la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, comunque **ancora superiore al limite del terzo** del capitale sociale.

La Massima notarile ritiene che si debbano distinguere **due diverse circostanze**:

1. **la prima**, in cui **la delibera** dell’assemblea di copertura delle perdite viene **assunta nel corso del cd. periodo di grazia**, ossia anteriormente al momento in cui si tiene l’assemblea dei soci di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui la perdita è emersa;
2. **la seconda**, in cui invece **la delibera è assunta** proprio in **detta assemblea** convocata anche ai sensi dell’*articolo 2446, comma 2, cod. civ. (articolo 2482-bis, comma 4, cod. civ.)*.

Affrontando dapprima proprio questo **secondo caso**, l’assemblea dei soci dovrà **obbligatoriamente decidere** in ordine agli **adeguati provvedimenti** da assumere con riferimento alle perdite emerse, che potranno consistere nella **copertura integrale delle perdite** (superiori al terzo del capitale, ma comunque non tali da ridurlo al di sotto del minimo), oppure la **patrimonializzazione della società**, oppure anche **operazioni straordinarie**

(ad esempio, la fusione) tali da determinare, in esito della stessa, l'assorbimento delle perdite.

Nel **primo caso**, e quindi quando sia **corrente il cd. periodo di grazia**, invece, sarebbe possibile per l'assemblea **deliberare una copertura anche solo parziale delle perdite**, andando a ridurre il capitale sociale per l'equivalente importo.

Questa conclusione sarebbe consentita alla luce del fatto che la **norma di riferimento**, che ricordiamo essere il comma 2 dell'[articolo 2446 cod. civ.](#) (norma equivalente per le Srl e collocata al comma 4 dell'[articolo 2482-bis cod. civ.](#)), nel primo periodo pare **imporre l'obbligo di copertura integrale** (o in alternativa l'assunzione dei provvedimenti adeguati di cui si è detto) **solo alla scadenza del cd. periodo di grazia** rappresentato appunto dalla data in cui viene tenuta l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio seguente.

Peraltro, **disponendo una copertura solo parziale della perdita**, si ha l'effetto di costringere la società a **conservare al proprio attivo** una parte di **patrimonio netto maggiore** di quella che residuerebbe ove la perdita fosse interamente coperta con l'assorbimento sul capitale sociale, così che **non vi sarebbe alcun rischio** di maggiore depauperamento a **danno dei terzi** o dei creditori sociali.

Allo stesso modo, in caso di utili futuri, la quota da accantonare alla **formazione della riserva legale** avrà come riferimento un importo superiore con riguardo al capitale nominale, andando a maggior ragione a rimuovere ogni remora in termini di **rischi di indebolimento del presidio alla integrità patrimoniale** della società.

Una chiosa poi circa la **speciale disciplina delle perdite** ai sensi della L. 178/2020 e ss.mm. che, come noto, **sospende l'applicazione di una parte della normativa** relativa agli obblighi di copertura delle perdite e della causa di scioglimento di cui all'[articolo 2484, comma 1, n. 4, cod. civ.](#) per **cinque anni**.

Ebbene, in questa circostanza, che si sostanzia in una sorta di **temporaneo congelamento delle perdite** e di allungamento degli effetti del cd. periodo di grazia, a valere sulla perdita emergente al 31 dicembre 2020 e/o al 31 dicembre 2021, altro non si ha che un effetto di **rideterminazione della perdita rilevante**, ai sensi degli [articoli 2446 e 2482-bis cod. civ.](#), **al netto di quella che fruisce della sospensione** disposta in forza del regime speciale anzidetto, senza che ciò possa in qualche misura interferire sulle conclusioni a cui perviene la Massima qui citata circa la **legittimità di una copertura anche solo parziale** della perdita **prima del decorso del periodo di grazia**.